

Codice A1618A

D.D. 4 novembre 2025, n. 829

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista agro-silvo-pastorale, nei Comuni di Vernante e Robilante (CN), località Sariundo (Fg. n. 19, mappali 48, 93, 94 e Fg. n. 27, mappali 98, 312, 330, 103, 104, 105, 107, 108, 266, 86).



ATTO DD 829/A1618A/2025

DEL 04/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione in sanatoria per interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista agro-silvo-pastorale, nei Comuni di Vernante e Robilante (CN), località Sariundo (Fg. n. 19, mappali 48, 93, 94 e Fg. n. 27, mappali 98, 312, 330, 103, 104, 105, 107, 108, 266, 86).

1. PREMESSO CHE:

- con atto prot. n. 00007456 del 15/02/2021 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) ha adottato, ai sensi della L.R. 45/89, l'autorizzazione alla realizzazione di di pista agro-silvo-pastorale nei Comuni di Vernante e Robilante (CN), località Sariundo, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici censita a C.T. del Comune di Vernante al Fg. n. 19, mapp. n. 272, 417, 304, 157, 277, 81, 65, 359, 63, 64, 39, 59, 52, 53, 55, 30, 31, 37, 355, 38, 278, 279, 280, 416, 256, 82, 93, 94, 97, 363, 364, 122, 123, 124, 125, 126 e del Comune di Robilante al Fg. n. 27, mappali 126, 118, 275, 330, 331, 121, 122, 123, 124, 119, 103, 104, 314, 106, 109, 270, 344, 266, 108, 107, 324, 94, 95, 371, 377, 96, 312, 97, 376, 92, 83, 320, 82, 81, 319, 77, 76, 84;

- con Provvedimento Unico n. 2021/1 del 19/04/2021 la suddetta autorizzazione regionale è stata rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vernante alla richiedente *omissis*;

- in data 30/08/2024 (prot. n. 41143/A1816B) perveniva al Settore Tecnico Regionale di Cuneo comunicazione di fine lavori;

- *omissis*

- *omissis*

- *omissisomissis*

- in data 20/01/2025 (ns. prot. n. 00008159), perveniva istanza in sanatoria al Settore Tecnico Piemonte Sud, per tramite del SUAP del Comune di Vernante, dal Sig. *omissis*, in qualità di legale rappresentante della ditta *omissis*, tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista agro-silvo-pastorale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Vernante e Robilante (località Sariundo), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vernante, Fg. n. 19, mappali 48, 93 e nel Comune di Robilante Fg. n. 27, mappali 98, 312, 330, 103, 104, 105, 107, 108, 266, 86 e interessante una superficie modificata/trasformata di 1.784 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 951,98 mc;

- in data 27/01/2025 (ns. prot. n. 00013141 del 28/01/2025) perveniva modello di istanza aggiornato;

2. RICHIAMATA la nota prot. n. 00015307 del 30/01/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo– Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. VISTE:

- la richiesta di integrazioni pervenuta in data 18/06/2025 (ns. prot. n. 00092549) dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, successivamente inoltrata al SUAP competente in data 18/06/2025 (ns. prot. n. 00092869);

- le integrazioni pervenute in data 23/07/2025 (ns. prot. n. 00112605 del 24/07/2025);

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00112773 del 24/07/2025 con cui è stata condivisa la documentazione integrativa e richiesto nuovamente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

5. VISTE:

- la richiesta di completamento delle integrazioni pervenuta in data 04/08/2025 (ns. prot. n. 00118096) dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo, successivamente inoltrata al SUAP competente in data 06/08/2025 (ns. prot. n. 00119231);

- le integrazioni pervenute in data 08/09/2025 (ns. prot. n. 00132010);

6. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione tecnico-illustrativa e sue integrazioni
- > relazione geologica e sue integrazioni
- > relazione forestale
- > tavole grafiche comparative (planimetrie e sezioni)

7. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 10/2024;

8. RICHIAMATA la nota prot. n. 00132086 dell'08/09/2025 con cui è stata condivisa la

documentazione integrativa e richiesto nuovamente il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di *Cuneo*;

9. VISTO il parere favorevole con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota pervenuta il 22/10/2025 (ns. prot. n. 00160418), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale (Allegato A);

10. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.D. n. 231 del 04/04/2024, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria;

- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

11. TENUTO CONTO CHE:

- dalla Relazione forestale relativa alla proposta di variante in sanatoria si evince che la superficie boscata complessiva oggetto di trasformazione è diminuita rispetto a quanto autorizzato precedentemente con atto prot. n. 00007456 del 15/02/2021 il Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), passando da 2.299 mq autorizzati ad effettivi 1.784 mq, tutti afferenti alla categoria forestale delle Faggete;

- secondo quanto indicato nella "Relazione specialistica forestale" pervenuta e tenuto conto degli esiti dell'istruttoria, si ribadisce che l'intervento in parola costituisce attività di gestione forestale e non di modificazione/trasformazione del bosco ai sensi del D. Lgs. 34/2018 e della L.r. 4/2009 e s.m.i.; pertanto il soggetto autorizzato non è tenuto ad assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637;

12. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

13. PRECISATO CHE l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

14. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

15. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Vernante, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo.

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR, Revoca delle D.G.R. 17/10/2016, n. 1-4046 e 14/06/2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissisomissisomissis*, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo per lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di pista agro-silvo-pastorale, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nei Comuni di Vernante e Robilante (località Sariundo) e interessante una superficie modificata/trasformata di 1.784 mq, tutti boscati, per un volume totale di movimenti terra (scavi e riporti) pari a 951,98 mc, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Vernante, Fg. n. 19, mappali 48, 93 e nel Comune di Robilante Fg. n. 27, mappali 98, 312, 330, 103, 104, 105, 107, 108, 266, 86.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo pervenuto il 22/10/2025 (ns. prot. n. 00160418), Allegato A al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale;

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi entro **48 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Vernante per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è esente dal versamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2

della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 “Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2024”, il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I. DI DARE ATTO CHE, visto quanto indicato in premessa, il soggetto autorizzato non è tenuto ad assolvere agli obblighi di cui alla L.R. n. 4/2009 e s.m.i., art. 19 e della D.G.R. 06.02.2017, n° 23-4637.

L. DI DARE ATTO CHE, avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo